



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 298 DEL 17/03/2026

**OGGETTO: PIAZZA BARACCA, LARGO FAUSTO COPPI, LARGO GIUSEPPE
SEXTO CANEGALLO**

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE - ISTITUZIONE
DELLA "ZONA A VELOCITA' LIMITATA" CON LIMITE DI VELOCITA'
MASSIMA DI 30 KM/H (ZONA 30)**

IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nelle vie in oggetto, site nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, secondo i criteri di tutela delle persone e valutato che la riduzione dei limiti di velocità, altrimenti previsti nel centro abitato, sia elemento determinante al miglioramento della sicurezza lungo i tratti interni alla viabilità principale;

Richiamati

- l'articolo 7 del codice della strada ove attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni relative alla circolazione nei centri abitati, che si concretizzano sia in misure derogatorie, temporanee o d'urgenza, sia in limitazioni e blocchi temporanei al traffico nei medesimi centri;
- l'articolo 142 del Codice della strada, che al comma 2 testualmente recita: *“Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...omissis...”*
- la Direttiva MIT n. 4620 del 01/02/2024 adottata ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano;

Ravvisato

- che in forza del combinato disposto del suddetto articolo 7 e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento di interessi tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione;
- che i provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade in attuazione dell'articolo 142, comma 1 devono essere uniformati ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate;

Valutato che la strada in oggetto presenta le seguenti caratteristiche strutturali ed ambientali:

movimento pedonale e veicolare particolarmente intenso;

attraversamenti non semaforizzati in strade ad alta frequentazione di pedoni;

ingressi e uscite pedonali a bordo strada in luoghi di culto;

tratti curvilinei che limitano la visibilità in avvistamento;

pavimentazione in porfido potenzialmente sdruciolevole;

Ravvisata dunque l'opportunità di disporre la limitazione della velocità massima a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità preesistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

Atteso che rimangono valide le norme dell'art. 141 del Codice della Strada in ordine all'obbligo per i conducenti di adeguare la velocità per specifiche circostanze, a prescindere dal limite massimo imposto;

Accertato che nell'ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale sul territorio cittadino sono allo studio interventi mirati alla tutela dei pedoni, quali tradizionali utenti deboli della strada, interventi che permettano di mettere in sicurezza i tratti viari che presentino un potenziale pericolo per l'utilizzo degli attraversamenti pedonali;

Considerato inoltre che, fra le misure atte a migliorare la sicurezza dei pedoni, è ricompresa la messa in opera di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, ivi compresa la tracciatura di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, c.d. "rallentatori ottici di velocità";

Ritenuto di provvedere in merito, e valutata l'opportunità di attuare dette misure in alcuni tratti delle vie in parola laddove le condizioni di traffico siano valutate di particolare criticità;

Visto l'estratto del verbale di seduta della Giunta del Municipio VI Medio Ponente del giorno 11.02.2026, in relazione al punto 6) dell'o.d.g. della riunione, dedicato a "Regolamentazione viabilità ed attraversamenti pedonali in Piazza Baracca" ove la Giunta richiede l'istituzione di una zona a 30 e la realizzazione di attraversamenti pedonali;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;

ORDINA

Nei sottoindicati tratti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Piazza Baracca, Largo Fausto Coppi, Largo Giuseppe Sexto Canegallo

- istituzione della "zona a velocità limitata" con limite di velocità massima di 30 km/h (zona 30)
- installazione di sistemi di rallentamento di velocità ad effetto ottico

Sono abrogate le precedenti ordinanze in contrasto con la presente

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, installata in conformità all'allegata planimetria.

MANDA

Ad A.S.Ter. S.p.A. per l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 N. 495).

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

